

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE PRESSO LA SCUOLA "C. MENOTTI" E "F. BURSI" DI FIORANO MOD.SE

L'anno duemila..... il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Municipale in Piazza Ciro Menotti, 1

TRA

- il **Comune di Fiorano Modenese** (C.F. 84001590367) in questo atto rappresentato dal Dirigente Settore 1 Dott. Rabacchi, il quale agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 64 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (GC n° 25/2016);

E

.....;

PREMESSO

- che con deliberazione n. n. 83 del 12/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per l'affidamento della gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ' - Il Comune di Fiorano Modenese, proprietario con piena disponibilità delle palestre scolastiche site in:

- a) Via Ghiarella n. 219 in frazione Spezzano (**FG. 21 mappale 124**)
- b) Via Di Vittorio n. 2 in frazione Spezzano (**FG. 22 mappale 92-93-94**)

concede in gestione ed uso gli immobili destinati a palestra con le proprie pertinenze, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, alla Associazione che a tale titolo accetta.

In specifico l'assegnazione dell'alloggio presso la palestra "F. Bursi" in via Ghiarella 217-2019 è funzionale alla custodia della struttura sportiva in oggetto, per cui, al venir meno di tale condizione, l'alloggio dovrà essere reso non occupato all'Amministrazione.

Il concessionario si rende parte diligente nell'adottare ogni necessaria e utile attività per la riconsegna alla scadenza all'Amministrazione Comunale dell'alloggio libero da ogni inquilino.

La concessione della gestione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Incentivare e promuovere l'attività sportiva sul territorio in particolare quella rivolta ai bambini, adolescenti, anziani, soggetti a rischio di emarginazione in coerenza con le politiche del Comune ed in raccordo con le altre associazioni sportive e non sportive operanti sul territorio;
- garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica a costi agevolati e predeterminati,
- concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l'uso delle palestre negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici;

Per gestione s'intende l'iniziativa promozionale dell'attività sportiva, culturale, ricreativa, a favore della comunità territoriale oltre che il lavoro di conservazione, organizzazione, gestione e manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a palestra.

ART. 2) DURATA - La durata della presente convenzione è concordemente fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e scadenza il 31.07.2024. E' prevista una proroga di 6 mesi qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità gestionale nelle more procedura per un nuovo affidamento.

ART. 3) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - La parte concessionaria si impegna ad usare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirlo alla scadenza nello stato di buona efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo il normale deperimento derivante dall'uso; inoltre si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge regolamentari ed amministrative in materia.

L'Associazione si impegna a gestire la palestra nel rispetto dei seguenti principi generali:

- priorità dell'utilizzo dell'impianto riservata alle esigenze didattiche degli istituti scolastici;
- priorità alle esigenze di utilizzo degli spazi palestra per servizi comunali quali pre-scuola e centri estivi;
- programmazione dell'utilizzo degli impianti finalizzata a garantire l'attività di tutte associazioni sportive del territorio, compresa la Società sportiva assegnataria ma non in esclusiva, con priorità alle società sportive con sede nel territorio comunale e alle attività di carattere sportivo svolte nell'impianto negli anni precedenti;
- uso "libero" delle palestre da parte di cittadini, gruppi spontanei o organizzati;
- adozione delle tariffe d'uso in vigore approvate annualmente dalla Giunta Comunale con facoltà di introitare le relative entrate;
- pulizie a carico dell'assegnatario;

- disponibilità da parte di tutti i soggetti alla sottoscrizione e all'applicazione di eventuali nuovi protocolli d'intesa tra il Comune di Fiorano Modenese, l'Istituto Comprensivo "Fiorano Modenese 1", l'Istituto Comprensivo "F. Bursi" e le Società sportive assegnatarie delle palestre per la disciplina riguardante le modalità di utilizzo (tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione) di ciascuna palestra da parte di terzi in orario extrascolastico;
- assoluto rispetto delle regole contenute nei protocolli regionali di sicurezza "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza. Palestre e palestre che promuovono salute in Emilia-Romagna*" (emanate ai sensi del DPCM del 17/5/2020 art.1 lettera f), fatti salvi eventuali e successivi atti governativi e/o ordinanze regionali in materia;
- rispetto e applicazione dei Protocolli e delle istruzioni di dettaglio per ciascuna disciplina emanati dalle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate al CONI per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;
- adozione di appositi protocolli applicativi di dettaglio per l'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dello Sport - con le LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE (emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)) e degli ulteriori standard specifici per le singole discipline sportive, ove adottati dai singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;
- rispetto e applicazione delle Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive;
- applicazione del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che estende obbligatorietà Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e successivi
- rispetto delle regole contenute nei protocolli regionali di sicurezza "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus*

Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza. PALESTRE E PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE in Emilia-Romagna” (emanate ai sensi del DPCM del 17/5/2020 art.1 lettera f), fatti salvi eventuali e successivi atti governativi e/o ordinanze regionali in materia;

- adozione delle tariffe d'uso in vigore approvate annualmente dalla Giunta Comunale con facoltà di introitare le relative entrate;
- manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;

L'Associazione si impegna a presentare annualmente all'Amministrazione il piano di utilizzo in fase di avvio dell'anno sportivo, a rispettarlo ed attuarlo a proprie cure e spese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di ore settimanali a società sportive del territorio comunale in caso di dichiarato o accertato non completo utilizzo e/o al fine di mantenere un principio di equità e pari opportunità rispetto agli impianti disponibili.

La società concessionaria si impegna a comunicare all'Ufficio Sport del Comune di Fiorano Modenese eventuali modifiche del piano di utilizzo dell'impianto sportivo in corso di anno sportivo.

Il Concessionario ha a disposizione gli spazi della palestra a partire dalle ore 16.30; precedentemente gli stessi sono a disposizione della scuola per proprie attività.

Il Concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico dell'impianto affidato in gestione assicurando la possibilità di fruizione a singoli o gruppi di richiedenti compatibilmente con il calendario delle proprie attività. Per l'utilizzo pubblico di cui sopra il concessionario non potrà prevedere a carico degli utenti quote di iscrizione o tesseramento alla propria associazione, ma esclusivamente la tariffa di utilizzo orario della palestra come prevista dalla Giunta Comunale.

ART. 4) ONERI DI GESTIONE - Il concessionario deve autonomamente provvedere:

- a) all'apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
- b) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- c) ad approntare la palestra per campionati, tornei, allenamenti ed altre attività previste nella presente convenzione (predisposizione campi di gioco ed aree di attività, montaggio e smontaggio impianti di gioco, delle reti e delle attrezzature in genere, etc.);
- d) alla pulizia ed alla custodia dell'impianto e sue pertinenze e verificarne l'uso conforme a quanto dettato dalle Leggi in vigore e dai regolamenti d'uso approvati dall'Amministrazione Comunale;
- e) al mantenimento e cura dell'impianto e relativi arredi, alla gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto e sue pertinenze, a riparazioni di piccola entità degli impianti tecnologici (idraulico - elettrico - termico), infissi ed arredi, compreso sostituzione vetri, lampade, rubinetteria, etc., in generale tutti gli interventi intesi come manutenzione ordinaria ai sensi del Codice Civile ed interpretazioni correnti;
- f) all'utilizzo, alla manutenzione e al funzionamento di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, garantendo la presenza di operatori formati BLS, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 e successive modifiche;
- g) a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune necessità manutentive, eventuali problematiche e danni alle strutture ed agli impianti (di palestre, spogliatoi e anche alloggio nel caso della palestra Bursi) attraverso il sistema di ticketing per la gestione delle segnalazioni di manutenzione sugli immobili comunali; in mancanza di tale comunicazione eventuali danni saranno a carico della Associazione Sportiva stessa;

h) ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare presso le palestre, gli spogliatoi e l'alloggio presso la palestra Bursi, rischi o danni a persone, cose o animali;

i) al pagamento di un canone ricognitorio annuo pari a € 1.200,00 più Iva allo scadere di ogni anno sportivo (entro 30 giugno);

l) Alla disponibilità dell'alloggio di via Ghiarella 217-2019, da parte dell'Associazione sono vincolati i seguenti oneri:

1. sottoscrizione di regolare contratto con assegnatario alloggio e comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità degli occupanti;

2. svolgimento funzioni di custodia della palestra e sue pertinenze;

3. pulizia dell'area cortiliva di pertinenza e di eventuali spazi finitimi come individuati nell'allegata planimetria adoperandosi in ciò con la necessaria diligenza e decoro;

4. spalatura neve per apertura dei passaggi necessari per l'ingresso alla palestra;

4. disponibilità - a richiesta - per eventuali esigenze straordinarie in ore notturne o festive per interventi inerenti alle funzioni di custodia;

Le spese per consumi di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, telefono e tassa rifiuti solidi urbani, utilizzati nell'esclusivo interesse del custode occupante l'alloggio, sono a carico di quest'ultimo; a tale proposito si dovrà provvedere alla intestazione delle relative utenze.

ART. 5) CPI E PRESCRIZIONI

Palestra Bursi

Attualmente è depositato presso i VVF la pratica di esame progetto per l'ottenimento del CPI della palestra F. Bursi come palestra extrascolastica con le seguenti caratteristiche tecniche: il massimo affollamento ipotizzabile, in cui vengono conteggiate tutte le persone presenti nella struttura a qualsiasi titolo, utilizzato per la verifica della capacità sulla base della tipologia e della lunghezza delle vie d'uscita è di n. 285 persone.

I posti a sedere utilizzabili sono 157, in quanto la prima gradinata dovrà essere utilizzata per la separazione dell'area di gioco dal pubblico.

Al fine dello svolgimento di una manifestazione sportiva dovrà essere presentato il progetto nel quale dovrà essere valutato il livello di rischio per l'esame da parte della commissione pubblico spettacolo e per la relativa autorizzazione nel quale dovrà essere valutato il livello di rischio.

Palestra Menotti

Attualmente è depositata presso i VVF la pratica di esame progetto per l'ottenimento del CPI della palestra C. Menotti come palestra extrascolastica con le seguenti caratteristiche tecniche:

il massimo affollamento ipotizzabile, in cui vengono conteggiate tutte le persone presenti nella struttura a qualsiasi titolo, utilizzato per la verifica della capacità sulla base della tipologia e della lunghezza delle vie d'uscita è di n. 99 persone.

Non essendo presente l'area per posti a sedere e non essendo prevista nessuna area per spettatori, le persone presenti all'interno saranno da considerarsi solamente coloro che la utilizzano per le attività dedicate.

ART. 6) OBBLIGHI DEL COMUNE - Il Comune di Fiorano Modenese si assume i seguenti obblighi:

- a) provvedere alle opere e spese di manutenzione straordinaria;
- b) provvedere al pagamento delle utenze.

ART. 7) RESPONSABILITA' PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE - Il Gestore è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli

utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della gestione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Gestore è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo - se del caso - della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura in gestione e di tutte le aree, impianti e attrezzature di pertinenza, senza eccezioni, nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a **euro 1.500.000,00** (unmilione cinquemila) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

L'assicurazione della Responsabilità Civile dovrà comprendere le seguenti estensioni minime:

A. riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari al servizio oggetto di affidamento;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti, tecnici ed altri professionisti in genere e ai rispettivi prestatori di lavoro;
- RC derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- RC per danni causati da qualsiasi persona della cui opera il Soggetto gestore si avvalga, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza, per l'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione della struttura oggetto dell'affidamento;
- RC per danni riconducibili al soggetto gestore quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della gestione (RC da committenza)
- RC per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- RC per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;

B. riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine, per garantire la copertura assicurativa dei rischi, senza soluzione di continuità, il Gestore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'assicurazione richiesta.

Costituirà in ogni caso onere a carico del Gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura affidata, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Gestore o portati nell'ambito della struttura in gestione dal medesimo o da terzi, per la cui copertura assicurativa dovrà pertanto eventualmente provvedere lo stesso Gestore nel suo proprio interesse.

Relativamente ai danni ai beni mobili di proprietà comunale costituenti dotazione o che si trovino ad altro titolo nella struttura affidata in gestione, provvederà il Comune nei limiti delle proprie coperture assicurative.

ART. 8) MIGLIORIE E MODIFICHE - Eventuali lavori di modifica, miglioria ed addizione eccedenti la normale manutenzione - che non necessitano di concessione edilizia - devono ottenere il preventivo assenso del Comune concedente. Al cessare della concessione l'immobile in oggetto deve essere riconsegnato in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione di opere non autorizzate. La demolizione e la rimozione devono eseguirsi, a cura e spese del concessionario, entro un mese dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

ART. 9) USO RISERVATO - L'Amministrazione Comunale si riserva di poter utilizzare quanto concesso in gestione e relative pertinenze. per incontri, manifestazioni od altre esigenze, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e necessario, previo accordo con il concessionario.

ART. 10) CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE - Il Comune di Fiorano Modenese, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. L'associazione e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli.

ART. 11) INADEMPIENZE-CONTROVERSIE-RISOLUZIONE E RECESSO - Il Comune, attraverso il proprio Referente, si riserva di procedere alla verifica e vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

E' facoltà del Comune recedere dalla convenzione dandone preavviso con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata almeno 60 giorni prima, qualora la stessa non risulti più rispondente alle esigenze dell'utenza o agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o per altre ragioni di interesse pubblico. Analoga facoltà è riconosciuta all'Associazione qualora la stessa non disponga più delle condizioni per proseguire l'attività.

Le Parti convengono che il Comune avrà la facoltà di revocare in tutto od in parte la presente Convenzione nei casi seguenti:

- utilizzazione degli spazi concessi dal Comune per lo svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene o per finalità diverse da quelle individuate o senza rispettare le norme di sicurezza;
- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione;
- esecuzione presso gli spazi concessi dal Comune di innovazioni, opere murarie o installazione di nuovi impianti, che comportino sostanziali modifiche strutturali senza preventiva autorizzazione del Comune o altre necessarie autorizzazioni;
- mancato rispetto dei piani di utilizzo comunicati all'Amministrazione;
- sopravvenute cogenti ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà comunale derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

ART. 12) CODICE DI COMPORTAMENTO - Il gestore si impegna, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le disposizioni di cui all' art.3, commi 3 e 4 del Codice di comportamento dell' Amministrazione Comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell' art. 54, comma 5, del d. lgs. N. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013.

ART. 13) MODIFICHE - La presente convenzione può essere modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore

gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 14) ONERI E SPESE - Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula della convenzione saranno a carico dell' Associazione.

ART. 15) TRATTAMENTO DATI - L'associazione si impegna al trattamento dei dati personali raccolti per l'esercizio del procedimento nel rispetto della normativa in materia ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile).

Il gestore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'attività. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Le presenti clausole rivestono per il Comune di Fiorano carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'ASSOCIAZIONE